



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 19 giugno 2008 (23.07)
(OR. en)**

10945/08

RC 13

NOTA DI TRASMISSIONE

Origine: Signor Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, per conto del Segretario Generale della Commissione europea
Data: 17 giugno 2008
Destinatario: Signor Javier SOLANA, Segretario Generale/Alto Rappresentante
Oggetto: Relazione della Commissione - Relazione sulla politica di concorrenza 2007

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento della Commissione COM(2008) 368 definitivo.

All.: COM(2008) 368 definitivo



COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Bruxelles, 16.6.2008
COM(2008) 368 definitivo

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE

Relazione sulla politica di concorrenza 2007

{SEC(2008)2038}

1. Nel 2007, la politica di concorrenza ha continuato a migliorare il funzionamento dei mercati **a vantaggio delle imprese e dei consumatori europei**. Ciò ha comportato, tra l'altro, misure volte a indagare e sanzionare comportamenti anticoncorrenziali da parte degli operatori e a rimediare a strutture e regolamentazioni di mercato anticoncorrenziali in vari settori chiave dell'economia. La politica di concorrenza è stata inoltre inserita nel programma di lavoro della Commissione per la riforma economica globale, ovvero nel quadro della strategia di Lisbona.
2. La prima parte della presente relazione presenta una panoramica su come sono stati ulteriormente sviluppati e applicati **gli strumenti della politica di concorrenza**, in particolare le norme in materia di antitrust, concentrazioni e aiuti di Stato. La seconda parte illustra come questi ed altri strumenti sono stati sviluppati in **settori selezionati**. La terza parte offre uno sguardo generale sulla cooperazione **all'interno della Rete europea della concorrenza** (REC o ECN) e con le **giurisdizioni nazionali**. Nella quarta parte vengono analizzate **le attività internazionali**. Nella quinta parte, infine, viene data una breve descrizione in merito alla **cooperazione interistituzionale**. Ulteriori informazioni sono reperibili in un dettagliato documento di Lavoro dei servizi della Commissione e sul sito web della Direzione generale Concorrenza¹.

1. STRUMENTI

1.1. Antitrust — Articoli 81 e 82 del trattato CE

1.1.1. Definizione delle norme e delle politiche

3. Oltre alle sanzioni dirette a punire e dissuadere dalla formazione di **cartelli**, affinché l'azione contro questa forma estremamente deleteria di condotta anticoncorrenziale sia efficace, i partecipanti devono essere incentivati a segnalare i casi di cartello. La politica di trattamento favorevole attuata dalla Commissione offre incentivi per i partecipanti a cartelli affinché denunciino le loro attività illegali. Nel dicembre 2006 è stata introdotta **una revisione della comunicazione sul trattamento favorevole** (comunicazione del 2006)². Si tratta della terza comunicazione dopo le precedenti versioni del 1996 e del 2002. A seguito della comunicazione del 2006, dalla data della sua introduzione alla fine del 2007, la Commissione ha ricevuto 20 domande di immunità³ e 11 domande di riduzione delle ammende.
4. Il Libro verde, adottato dalla Commissione nel 2005, in materia di **azioni di risarcimento del danno per violazione delle norme antitrust comunitarie** ha ottenuto notevole sostegno in una risoluzione del Parlamento europeo, nella quale si invita la Commissione a preparare un Libro bianco contenente proposte dettagliate volte a garantire una maggiore efficacia delle domande di risarcimento del danno per

¹ http://ec.europa.eu/comm/competition/index_en.html

² Comunicazione della Commissione relativa all'immunità dalle ammende o alla riduzione del loro importo nei casi di cartelli tra imprese, GU C 298 dell'8.12.2006, pag. 17.

³ Nel caso siano state ricevute più domande d'immunità riguardanti la medesima presunta infrazione, la prima domanda è valutata ai fini dell'immunità, mentre le successive sono prese in esame ai fini della riduzione delle ammende, a meno che la prima domanda non sia respinta.

violazione della normativa antitrust⁴. Durante la preparazione del Libro bianco, la Commissione ha proceduto ad ampie consultazioni con rappresentanti dei governi di Stati membri, giudici nazionali, rappresentanti dell'industria, associazioni di consumatori, operatori legali e molti altri interlocutori.

1.1.2. Applicazione delle norme

5. La Commissione ha continuato a dare massima priorità al lavoro volto a individuare, indagare e sanzionare la formazione di cartelli, concentrandosi su importanti **cartelli "hard-core"**, specialmente di ambito europeo o mondiale. La Commissione ha pubblicato otto decisioni definitive⁵ nelle quali ha inflitto ammende a 41⁶ imprese, per un totale di 3 334 milioni di EUR (rispetto a sette decisioni definitive, 41⁷ imprese e un totale di 1 846 milioni di EUR di ammende del 2006). Nel caso *Ascensori e scale mobili* la Commissione ha imposto l'ammenda a tutt'oggi più elevata per cartello fra imprese (992 milioni di EUR) e l'ammenda più alta mai inflitta ad un'impresa per violazione di cartello (477 milioni di EUR⁸).
6. La Commissione è giunta ad individuare alcuni cartelli attraverso indagini avviate di sua iniziativa. Per quanto la politica di trattamento favorevole adottata dalla Commissione rappresenti uno strumento efficace nell'individuazione di cartelli, i recenti casi *Ascensori e scale mobili*, *Cerniere*, *Videocassette professionali* e *Vetro piano* dimostrano che tale individuazione non è condizionata per la Commissione alle prove fornite dai richiedenti di trattamento favorevole. La Commissione continua ad attribuire notevole importanza alle indagini *ex officio* che possono derivare dal controllo del mercato, da indagini settoriali e denunce, nonché dall'azione di autorità nazionali garanti della concorrenza nell'ambito della REC.
7. La Commissione ha dato seguito all'indagine avviata nel 2005 nel settore dei servizi finanziari con decisioni di divieto a norma dell'articolo 81 del trattato CE nei casi *Groupement des Cartes Bancaires*, *Morgan Stanley/Visa* e *MasterCard*, tutti casi inerenti a sistemi di pagamento tramite carta (si veda in appresso il punto 2.2.).
8. La Commissione ha continuato a sanzionare gli abusi di **posizione dominante**, non da ultimo in industrie di rete che hanno un'importanza chiave per la concorrenza europea. Il 4 luglio la Commissione ha adottato una decisione nei confronti dell'operatore di telecomunicazioni storicamente insediato in Spagna, *Telefónica*, a

⁴ La risoluzione del Parlamento Europeo del 25 aprile 2007 sul Libro verde in materia di azioni di risarcimento del danno per violazione delle norme antitrust comunitarie (2006/2207 (INI)) è disponibile all'indirizzo: <http://www.europarl.europa.eu/oeil/file.jsp?id=5378362>

⁵ Decisione della Commissione sul caso COMP/38.899, *Apparecchiature di comando con isolamento in gas*, del 24.1.2007; decisione della Commissione sul caso COMP/38.823, *Ascensori e scale mobili*, del 21.2.2007; decisione della Commissione sul caso COMP/37.766, *Mercato olandese della birra*, del 18.4.2007; decisione della Commissione sul caso COMP/39.168, *Articoli di merceria in metallo e in plastica: cerniere*, del 19.9.2007; decisione della Commissione sul caso COMP/38.710, *Bitume-Spagna*, del 3.10.2007; decisione della Commissione sul caso COMP/38.432, *Videocassette professionali*, del 20.11.2007; decisione della Commissione sul caso COMP/39.165, *Vetro piano*, del 28.11.2007; decisione della Commissione sul caso COMP/38.629, *Gomma cloroprene*, del 5.12.2007.

⁶ Questa cifra non comprende le imprese alle quali è stata concessa l'immunità dalle ammende per la cooperazione ai sensi della comunicazione sul trattamento favorevole.

⁷ Questa cifra comprende due imprese per le quali si è provveduto alla riadozione delle decisioni.

⁸ Ammenda imposta al gruppo ThyssenKrupp.

fronte di un abuso molto grave riguardante la posizione dominante dell'impresa nel mercato spagnolo della banda larga. L'ammenda comminata è stata di 151 875 000 euro. La condotta posta in atto da Telefónica ha riguardato una "compressione dei margini" tra i prezzi all'ingrosso praticati nei confronti dei concorrenti e i prezzi al dettaglio applicati ai propri clienti tra il 2001 e il 2006.

9. L'11 ottobre la Commissione ha adottato una decisione a norma dell'articolo 9 riguardante i contratti a lungo termine per la fornitura di gas conclusi da *Distrigas* in Belgio. Ai sensi di tale decisione, la Commissione rende giuridicamente vincolanti fino al 2011 una serie di impegni proposti da *Distrigas* per rispondere alle preoccupazioni manifestate dalla Commissione nel corso di un'indagine ai sensi dell'articolo 82. L'effetto di tali impegni è di garantire che *Distrigas* non vincoli una percentuale eccessiva di clienti per più di un anno a venire, e di consentire nello stesso tempo a *Distrigas* quanta più flessibilità possibile nella gestione del suo portafoglio di contratti.

1.2. Misure statali

10. A giugno la Commissione ha chiuso **una procedura d'infrazione ai sensi dell'articolo 226 CE** nei confronti della Repubblica ceca che aveva limitato il potere dell'autorità garante della concorrenza ceca di applicare gli articoli 81 e 82 del trattato CE nei casi di condotta anticoncorrenziale relativi al settore delle comunicazioni elettroniche⁹. Facendo seguito ad un parere motivato risalente a marzo¹⁰, le contestate disposizioni della legge ceca sulla concorrenza sono state abrogate, e ciò consente attualmente all'autorità garante della concorrenza ceca di applicare pienamente le norme comunitarie sulla materia.
11. L'acquisizione del controllo congiunto di Endesa da parte di Enel e Acciona è stata notificata alla Commissione il 31 maggio ed è stata autorizzata senza condizioni il 5 luglio. Tuttavia, a seguito della richiesta per l'approvazione dell'acquisizione presentata da Enel e Acciona all'autorità spagnola di disciplina per l'energia (*Comisión Nacional de Energía - CNE*), quest'ultima ha approvato l'operazione subordinatamente a numerosi obblighi. Il 5 dicembre la Commissione ha adottato una decisione a norma **dell'articolo 21 del regolamento CE sulle concentrazioni**¹¹ dichiarando che la decisione del CNE, parzialmente modificata, trasgredisce detta norma.

1.3. Controllo delle concentrazioni

1.3.1. Definizione delle norme e della politica

12. Al fine di fornire un orientamento migliore sulle questioni di competenza giurisdizionale relative al controllo delle concentrazioni, la Commissione ha adottato, il 10 luglio, la comunicazione consolidata sui criteri di competenza giurisdizionale (in appresso, la "comunicazione sui criteri giurisdizionali" o la "comunicazione")¹².

⁹ Cfr. il comunicato stampa IP/07/956, del 28.6.2007.

¹⁰ Cfr. il comunicato stampa IP/07/400, del 23.3.2007.

¹¹ Cfr. IP/07/1858, del 5.12.2007 e IP/08/164 del 31.1.2008.

¹² Comunicazione consolidata della Commissione sui criteri di competenza giurisdizionale a norma del Regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese. La

La comunicazione sui criteri giurisdizionali sostituisce le quattro precedenti comunicazioni adottate nel 1998¹³ e tratta questioni giurisdizionali a partire dal 1998 ai sensi del precedente regolamento sulle concentrazioni n. 4064/89. Ad eccezione del rinvio in materia di concentrazioni, la nuova comunicazione contempla quindi, in un unico documento, tutte le questioni di competenza giurisdizionale pertinenti al fine di stabilire la competenza della Commissione a norma del regolamento sulle concentrazioni.

13. Il 28 novembre la Commissione ha adottato gli orientamenti relativi alla valutazione delle **concentrazioni non orizzontali** ai sensi del regolamento sulle concentrazioni. Le concentrazioni non orizzontali comprendono le concentrazioni di natura verticale, quali l'acquisizione di un fornitore da parte di un cliente (ad esempio, un costruttore di autovetture che acquisisce un fornitore di scatole di trasmissione), e le acquisizioni di tipo conglomerale, che riguardano imprese le cui attività sono complementari o in qualche modo collegate (ad esempio, un produttore di rasoi che acquisisce un'impresa che produce schiuma da barba). Gli orientamenti sulle concentrazioni non orizzontali integrano gli orientamenti esistenti in materia di concentrazioni orizzontali, riguardanti imprese che competono sugli stessi mercati.
14. Al fine di chiarire la politica adottata in merito alle **misure correttive** nel quadro del controllo delle concentrazioni, la Commissione ha avviato una consultazione pubblica sul progetto di revisione della comunicazione concernente le misure correttive. Le misure correttive sono modifiche alla concentrazione proposte dalle parti della concentrazione stessa per ovviare a potenziali problemi di concorrenza individuati dalla Commissione. Detta revisione aggiornerà e sostituirà la comunicazione esistente.

1.3.2. Applicazione delle norme

15. Il numero di concentrazioni notificate alla Commissione ha raggiunto il massimo storico di 402, registrando un incremento superiore al 12%, rispetto alle 356 operazioni notificate nel 2006. Nell'ultimo trimestre dell'anno il numero delle notifiche ha registrato un calo, sia in relazione ai precedenti trimestri sia rispetto all'ultimo trimestre del 2006. In totale, nel 2007, la Commissione ha adottato 396 decisioni definitive, di cui 368 sono state autorizzate senza condizioni nella fase I. Di queste autorizzazioni incondizionate relative alla fase I, 238 (ovvero il 65%) sono state adottate seguendo la procedura semplificata. Ulteriori 18 operazioni sono state autorizzate subordinatamente a condizioni nella fase I.
16. Dieci decisioni sono state adottate a seguito di indagini approfondite svolte durante la fase II. Cinque di queste sono state adottate in base ad autorizzazione senza condizioni, mentre in quattro casi le autorizzazioni sono state subordinate a condizioni. E' stata vietata un'operazione relativa ad una **concentrazione**

comunicazione è reperibile sul sito della DG Concorrenza all'indirizzo: http://ec.europa.eu/comm/competition/mergers/legislation/draft_jn.html

¹³ Si tratta: (i) della comunicazione sulla nozione di concentrazione (GU C 66 del 2.3.1998, pag. 5); (ii) della comunicazione relativa alla nozione di imprese comuni che esercitano tutte le funzioni di una entità economica autonoma (GU C 66 del 2.3.1998, pag. 1); (iii) della comunicazione sulla nozione di imprese interessate (GU C 66 del 2.3.1998, pag. 14); e (iv) della comunicazione sul calcolo del fatturato (GU C 66 del 2.3.1998, pag. 25).

orizzontale riguardante un progetto di acquisizione di Aer Lingus da parte di Ryanair (si veda nel seguito il punto 2.7.).

1.4. Controllo degli aiuti di Stato

1.4.1. Definizione delle norme e della politica

17. La Commissione ha proseguito nell'attuazione del **piano d'azione nel settore degli aiuti di Stato** avviato nel 2005. La Commissione ha adottato una nuova metodologia per la fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione¹⁴ maggiormente in linea con i principi del mercato in quanto tiene conto della specifica situazione dell'impresa e del progetto.
18. La Commissione ha avviato una consultazione in merito ad un progetto di regolamento generale di esenzione per categoria (GBER) nel settore degli aiuti di Stato¹⁵. Il regolamento GBER semplificherà e consoliderà in un unico testo cinque esenzioni per categoria già esistenti, riguardanti gli aiuti alle PMI e alla ricerca e allo sviluppo a vantaggio delle PMI, gli aiuti all'occupazione e alla formazione e gli aiuti a finalità regionale. Inoltre, il campo di applicazione delle esenzioni per categoria già esistenti sarà esteso a determinate categorie di nuovi aiuti. L'adozione del GBER da parte della Commissione è prevista per giugno 2008.
19. Il 13 giugno la Commissione ha deciso di prorogare fino al 31 dicembre 2009, quale limite massimo, la **comunicazione sul cinema** contenente norme sugli aiuti di Stato destinati a opere cinematografiche e altre opere audiovisive.
20. Nel 2007, la Commissione ha inoltre avviato la procedura per la revisione della comunicazione della Commissione sull'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli **aiuti di Stato concessi sotto forma di garanzie**. Il progetto di comunicazione i) chiarifica le condizioni inerenti la presenza o assenza di aiuti in forma di garanzia e ii) quantifica la relativa entità degli aiuti in base a riferimenti di mercato e analisi del rischio. L'adozione della nuova comunicazione da parte della Commissione è prevista per la fine di maggio 2008.

1.4.2. Applicazione delle norme

21. Dopo il livello eccezionalmente elevato delle notifiche di aiuti di Stato presentate nel 2006 (922), il numero di nuovi casi notificati dagli Stati membri si è attestato nel 2007 a 777 notifiche¹⁶. Questa cifra rimane tuttavia notevolmente al di sopra dei livelli registrati nel 2004 e nel 2005. Inoltre, il decremento è in linea con l'impegno della Commissione volto a facilitare la concessione di aiuti tramite esenzioni per categoria e a concentrare l'attenzione della politica sulle tipologie di aiuti che hanno un maggiore effetto distorsivo. Nel 2007, gli Stati membri sono stati in grado

¹⁴ Non ancora pubblicato sulla GU.

¹⁵ GU C 210 dell'8.9.2007, pagg. 14-40.

¹⁶ Su 777 notifiche, il 53% ha riguardato principalmente i settori dei servizi e dell'industria manifatturiera, il 33% ha riguardato il settore agricolo, l'8% i trasporti e il 6% la pesca.

d'introdurre oltre 1100 misure senza preventiva notifica alla Commissione¹⁷, contro le 410 misure che hanno beneficiato dell'esenzione per categoria nel 2006.

22. Nel 2007, la Commissione ha preso 629 decisioni definitive riguardanti aiuti di Stato¹⁸. Nella gran parte dei casi, la Commissione ha approvato le misure senza svolgere un'indagine formale, concludendo che la misura esaminata era compatibile con le norme sugli aiuti di Stato (87% di tutte le decisioni nel 2007) o non costituiva aiuto di Stato (5% di tutte le decisioni).
23. La Commissione ha pubblicato, nel 2007, due edizioni del quadro di valutazione degli aiuti di Stato¹⁹. L'aggiornamento dell'autunno 2007²⁰ mostra che negli ultimi sei anni gli Stati membri hanno compiuto passi verso l'obiettivo del Consiglio europeo per concedere **aiuti di Stato di minore entità e più mirati**. In particolare gli Stati membri dell'UE a 10 hanno progressivamente riorientato i loro aiuti verso obiettivi orizzontali d'interesse comune, quali ad esempio: sviluppo regionale, ricerca e sviluppo, PMI e tutela dell'ambiente.
24. Nel corso del 2007, la Commissione ha approvato le **carte degli aiuti a finalità regionale**²¹ di Bulgaria e Romania, e dei seguenti paesi: Belgio, Cipro Danimarca, Francia, Italia, Paesi Bassi e Portogallo. Di conseguenza, le carte degli aiuti a finalità regionale relative al periodo 2007–2013 sono state attualmente approvate per tutti gli Stati membri. La Commissione ha autorizzato aiuti a finalità regionale per alcuni **grandi progetti d'investimento**²².
25. Le notifiche di aiuti a favore di ricerca, sviluppo e innovazione pendenti al 1° gennaio e tutte le nuove notifiche ricevute durante l'anno di riferimento sono state valutate sulla base della **nuova disciplina**²³. La Commissione ha approvato 48 regimi a favore dell'R&S e/o dell'innovazione notificati e ha autorizzato anche quattro misure di aiuti ad hoc al disotto della soglia che determina l'avvio di un esame dettagliato ai sensi del capo 7 della disciplina. Otto sono state le decisioni che

¹⁷ Solamente nel settore agricolo, il numero delle misure che hanno beneficiato dell'esenzione per categoria è passato da 119 nel 2006 a 496 nel 2007. Anche gli Stati membri hanno presentato circa 200 misure in virtù dell'esenzione per categoria recentemente introdotta per gli aiuti a finalità regionale.

¹⁸ Questa cifra comprende: decisioni relative all'assenza di aiuto, decisioni dirette a non sollevare obiezioni, decisioni positive, decisioni condizionate e decisioni negative.

¹⁹ http://ec.europa.eu/comm/competition/state_aid/studies_reports/studies_reports.html Un quadro di valutazione online contiene versioni elettroniche di tutti i quadri di valutazione, una serie di indicatori chiave e un'ampia gamma di tabelle statistiche.

²⁰ COM(2007) 791 def., del 13.12.2007, Quadro di valutazione degli aiuti di Stato, aggiornamento dell'autunno 2007.

²¹ http://ec.europa.eu/comm/competition/state_aid/regional_aid/regional_aid.cfm

²² Tali progetti comprendevano: la realizzazione di impianti chimici di produzione (Casi N 898/2006, *Repsol Polimeros*; N 899/2006, *Artensa*); tre progetti distinti d'investimento nel settore della cellulosa e della carta in Portogallo (Casi N 900/2006, *CELBI*; N 838/2006, *Soporcel*; N 564/2006, *About the future*); l'ampliamento di un impianto per la produzione di energia elettrica in Ungheria (Caso N 907/2006, *Mátra Erőmű*); un impianto per la produzione di moduli di energia solare in Germania (Caso N 863/2006, *Avancis*); l'ampliamento di un impianto per la produzione di autovetture in Slovacchia (Caso N 857/2006, *Kia Motors Slovakia*) e un progetto d'investimento nel settore automobilistico nella Repubblica ceca (Caso N 661/2006, *Hyundai Motor Manufacturing Czech*). La Commissione ha inoltre autorizzato aiuti da destinare in Germania all'AMD, per la conversione e l'ampliamento dei suoi impianti di Dresda adibiti alla produzione di microprocessori *wafer* (Caso N 810/2006, *AMD Dresden*).

²³ GU C 323 del 30.12.2006, pag. 1.

la Commissione ha adottato a seguito di un esame dettagliato di un gran numero di aiuti a favore di progetti a norma del capo 7. La Commissione ha autorizzato alcuni progetti finanziati dall'*Agence de l'innovation industrielle* francese e ha approvato 19 regimi notificati²⁴ ai sensi degli orientamenti sul capitale di rischio²⁵.

26. Per quanto gli **aiuti destinati alla formazione** siano disciplinati da un regolamento di esenzione per categoria²⁶, la Commissione è tenuta a valutare progetti la cui entità è superiore a 1 milione di EUR. Nel caso *GM Antwerp*²⁷, la Commissione ha rilevato l'incompatibilità di parte dell'aiuto di Stato notificato, in quanto tale parte sarebbe servita a finanziare attività di formazione che il beneficiario avrebbe dovuto svolgere comunque, anche in assenza dell'aiuto. Nei casi *Fiat*²⁸ e *Club Med Guadeloupe*²⁹ la Commissione ha ritenuto la misura necessaria e compatibile. Per il caso *DHL Leipzig/Halle*³⁰ la Commissione ha avviato l'indagine volta a chiarire se DHL avrebbe comunque dovuto fornire la formazione al suo personale.
27. Il 10 ottobre, la Commissione ha avviato il procedimento d'indagine formale su un **incentivo fiscale a favore dell'acquisizione da parte di imprese spagnole di rilevanti quote di partecipazione in società straniere**³¹. La misura fiscale consente a imprese spagnole l'ammortamento ventennale dell'avviamento derivante dall'acquisizione di rilevanti quote di società straniere, mentre di tale misura non beneficia l'avviamento derivante da acquisizioni nazionali.
28. **Gli aiuti per il salvataggio e la ristrutturazione** di imprese in difficoltà possono essere considerati legittimi soltanto se sono soddisfatte rigorose condizioni. La Commissione ha applicato, nel 2007, le norme modificate di cui agli orientamenti sugli aiuti per il salvataggio e la ristrutturazione del 2004.
29. In alcuni casi di aiuto per il salvataggio la Commissione ha nuovamente sottolineato che tale aiuto costituisce solamente una misura temporanea diretta a facilitare l'elaborazione di un piano di ristrutturazione o la liquidazione di un'impresa. Di conseguenza, in taluni casi, la Commissione ha avviato il procedimento formale previsto nei casi di mancato rimborso entro il termine prescritto di sei mesi e di mancata presentazione di seri progetti di ristrutturazione³². La Commissione ha

²⁴ Due dei progetti riguardavano aiuti a favore di R&S ("*NanoSmart*" e "*HOMES*") per un importo totale di 119 milioni di EUR (Casi N 185/2007, GU C 284 del 27.11.2007, pag. 3 e N 89/2007, GU C 275 del 16.11.2007, pag. 3). Altri progetti approvati includevano: 26,5 milioni di EUR in aiuti a favore del programma di R&D NeoVal (Caso N 674/2006, GU C 120 del 31.5.2007, pag. 2); 37,6 milioni di EUR in aiuti a favore del progetto di R&D "*Télévision Mobile Sans Limite*" (Caso N 854/2006, GU C 182 del 4.8.2007, pag. 5); 31 milioni di EUR in aiuti a favore del programma di R&D OSIRIS (Caso N 349/2007, GU C 304 del 15.12.2007, pag. 5).

²⁵ GU C 194 del 18.8.2006, pagg. 2–22.

²⁶ Regolamento (CE) n. 68/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti destinati alla formazione (GU L 10 del 13.1.2001, pag. 20).

²⁷ Caso C 14/2006, *Aiuti alla formazione a favore di General Motors Belgium (Anversa)*, (GU L 243 del 18.9.2007, pag. 71).

²⁸ Caso N 541/2006, *Fiat Auto S.p.A.* (GU C 220 del 20.9.2007, pag. 2).

²⁹ Caso N 206/2007, *Aiuti alla formazione a favore di Club Med Guadeloupe* (GU C 284 del 27.11.2007, pag. 5).

³⁰ Caso C 18/2007, *Aiuti alla formazione a favore di DHL Leipzig*, (GU C 213 del 12.9.2007, pag. 28).

³¹ GU C 311 del 21.12.2007, pag. 21.

³² Cfr. *Ottana* (Caso C 11/2007, *Aiuto alla ristrutturazione di Ottana Energia Srl* (GU C 122 del 2.6.2007, pag. 22)); *Ixfin* (Caso C 59/2007, *Aiuto al salvataggio alla Ixfin SpA* (decisione del 11.12.2007, non

approvato alcune misure per la ristrutturazione³³. In altri casi ha ritenuto l'aiuto incompatibile o ha avviato un'indagine formale³⁴ dovuta a dubbi sulla compatibilità³⁵.

30. La Commissione ha compiuto sostanziali progressi riguardo **all'attuazione delle decisioni di recupero degli aiuti in modo più efficace e immediato**. Alla fine del 2007, le decisioni di recupero in attesa di attuazione sono state ridotte a 47, rispetto alle 60 della fine del 2006. Nel 2007 sono stati chiusi tutti i 23 casi di recupero in sospeso e sono state adottate 9 nuove decisioni. Degli 8,9 miliardi di EUR di aiuti illegali e incompatibili da recuperare, in virtù delle decisioni adottate a decorrere dal 2000, circa 8,2 miliardi di EUR (vale a dire il 91,2% dell'importo totale) erano stati recuperati efficacemente entro la fine del 2007. Inoltre, l'ulteriore importo di 2,4 miliardi di EUR era stato recuperato a fronte degli interessi di mora maturati. Una sintesi della giurisprudenza e della politica inerenti a questo settore è stata inoltre oggetto di una comunicazione³⁶.

1.5. Il ruolo della politica di concorrenza nel quadro politico più ampio

31. In data 11 dicembre la Commissione ha riesaminato la strategia di Lisbona³⁷ e ha formulato alcune proposte rivolte al prossimo ciclo triennale (2008–2010)³⁸. Il riesame propone **d'integrare ulteriormente la concorrenza nel quadro più ampio della strategia di Lisbona**. Particolare attenzione è stata rivolta alla necessità di aumentare la vigilanza del mercato a livello settoriale e se necessario migliorare la regolamentazione, con particolare accento sui servizi essenziali e sulle industrie di rete.³⁹ Queste proposte sono in linea con il riesame del mercato unico svolto dalla Commissione nel corso del 2007. L'importanza delle riforme in materia di

ancora pubblicata) e *New Interline* (Caso C 13/2007, *Aiuto al salvataggio della New Interline SpA* (GU C 120 del 31.5.2007, pag. 12)).

³³ Cfr., ad esempio, *Javor Pivka* (Caso C 19/2006, *Aiuto di Stato a favore di Javor Pivka*, decisione della Commissione del 10.7.2007 (non ancora pubblicata)) e *Novoles Straza* (Caso C 20/2006, *Aiuto di Stato a favore di Novoles Straza*, decisione della Commissione del 10.7.2007 (non ancora pubblicata)) (entrambi i casi sono stati approvati ai sensi degli orientamenti su salvataggio e ristrutturazione del 1999), *Techmatrans* (Caso C 6/2007, *Aiuto di Stato a favore di Techmatrans*, decisione della Commissione del 28.11.2007 (non ancora pubblicata)) e *Bison-Bial* (Caso C 54/2006, *Aiuto di Stato a favore di Bison-Bial*, decisione della Commissione del 12.9.2007 (non ancora pubblicata)).

³⁴ Cfr., ad esempio, *Nuova Mineraria Silius* (Caso C 16/2006, *Aiuto di Stato a favore di Nuova Mineraria Silius* (GU L 185, del 17.7.2007, pag. 18)) e *Biria* (Caso C 38/2005, *Biria Gruppe* (GU L 183, dell'13.7.2007, pag. 27)).

³⁵ Cfr., ad esempio, *Legler* (Caso C 39/2007, *Aiuto di Stato per la ristrutturazione del gruppo Legler* (GU C 289 dell'1.12.2007, pag. 22)), *FagorBrandt* (Caso C 44/2007, *Aiuti alla ristrutturazione a favore di FagorBrandt* (GU C 275 del 16.11.2007, pag. 18)) o *Fluorite di Silius* (Caso C 60/2007, *Aiuto a favore di Fluorite di Silius S.p.A.*, decisione della Commissione del 11.12.2007 (non ancora pubblicata)).

³⁶ Verso l'esecuzione effettiva delle decisioni della Commissione che ingiungono agli Stati membri di recuperare gli aiuti di Stato illegali e incompatibili (GU C 272 del 15.11.2007).

³⁷ La comunicazione della Commissione 'Obiettivi strategici 2005–2009' stabilisce che "[o]ggi la priorità principale è quella di ripristinare in Europa una crescita dinamica sostenibile, come previsto dalla strategia di Lisbona.". COM(2005) 12 def., pag. 3.

³⁸ Comunicazione della Commissione al Consiglio europeo - Relazione strategica sulla strategia di Lisbona rinnovata per la crescita e l'occupazione: il nuovo ciclo (2008-2010) - Stare al passo con i cambiamenti - PARTE I (COM(2007) 803, def.).

³⁹ Proposta di programma comunitario di Lisbona 2008-2010 (COM(2007) 804 def.). Si veda in particolare l'obiettivo 5: "La Comunità rafforzerà il mercato unico, aumenterà la concorrenza nei servizi ed adotterà nuove misure per integrare il mercato dei servizi."

concorrenza è riflessa, in termini sia assoluti che relativi, nelle numerose raccomandazioni proposte dal Consiglio per la vidimazione a norma dell'articolo 99 del trattato CE⁴⁰.

32. Il riesame propone, ad esempio, che la **politica di concorrenza contribuisca agli obiettivi politici della strategia di Lisbona** nei settori relativi a gas, energia elettrica e servizi finanziari provvedendo al prosieguo di indagini di settore avviate nel 2005⁴¹. La politica di concorrenza è inoltre considerata uno strumento complementare in relazione agli impegni mirati ad incrementare attività che garantiscano in maniera tempestiva l'interoperabilità e la standardizzazione. Il riesame cita inoltre le 'regole di concorrenza' tra le politiche nelle quali l'UE può fornire il suo contributo di competenza specifica che andrebbe a vantaggio dei suoi partner principali. Ciò è strettamente legato alla necessità di garantire concorrenza leale e parità di condizioni sul piano internazionale⁴².

2. SVILUPPI NEI VARI SETTORI

2.1. Energia

33. La **relazione finale sull'indagine settoriale** riguardante i mercati europei del gas e dell'elettricità, adottata il 10 gennaio⁴³, concludeva che molti mercati per l'energia (i) continuano ad essere estremamente concentrati; (ii) sono caratterizzati da un alto grado d'integrazione verticale (specialmente in termini d'insufficiente disaggregazione fra le attività di gestione della rete e quelle di fornitura) e da una mancanza di (iii) integrazione transfrontaliera e concorrenza transfrontaliera e di (iv) trasparenza.
34. Sulla scorta di queste conclusioni, il 19 settembre, la Commissione ha presentato **una proposta per un terzo pacchetto di liberalizzazione** riguardante i mercati europei del gas e dell'elettricità⁴⁴. La proposta verte in particolare su: (i) effettiva disaggregazione delle reti di trasmissione; (ii) rafforzamento dei poteri e dell'indipendenza dei regolatori; (iii) cooperazione tra i regolatori e (iv) cooperazione tra gli operatori dei sistemi di trasmissione.

⁴⁰ Cfr. la raccomandazione della Commissione dell'11 dicembre relativa ad una raccomandazione del Consiglio sull'aggiornamento nel 2008 degli indirizzi di massima per le politiche economiche degli Stati membri e della Comunità (COM (2007) 803, def.).

⁴¹ Cfr. l'obiettivo 5 sopra indicato e l'obiettivo 8 riguardante energia e cambiamento climatico. Si veda anche l'allegato che riporta l'elenco delle misure comunitarie concernenti questi obiettivi.

⁴² Cfr. la sezione 3.4 della relazione strategica sopra riportata.

⁴³ Comunicazione della Commissione: indagine a norma dell'articolo 17 del regolamento (CE) n. 1/2003 nei settori europei del gas e dell'elettricità (Relazione finale) (COM(2006) 851 def.), e la relazione della DG Concorrenza in merito all'indagine sul settore dell'energia, SEC(2006) 1724.

⁴⁴ Questo pacchetto include le seguenti proposte: proposta di direttiva che modifica la direttiva 2003/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2003 relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica, COM(2007) 528; proposta di direttiva che modifica la direttiva 2003/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2003 relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale, COM(2007) 529; proposta di regolamento che istituisce un'Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia, COM(2007) 530; proposta di regolamento che modifica il regolamento (CE) n. 1228/2003 (elettricità), COM(2007) 531; proposta di regolamento che modifica il regolamento (CE) n. 1775/2005 (gas), COM(2007) 532.

35. Per quanto riguarda il campo dell'**antitrust**, la Commissione, in stretta collaborazione con le autorità nazionali garanti della concorrenza⁴⁵, ha rivolto particolare attenzione ai casi di **preclusione dai mercati e di collusione** (ripartizione dei mercati) nei settori del gas e dell'elettricità che presentano i principali ambiti di malfunzionamento del mercato. I casi di preclusione riguardano pratiche lungo la catena di valore che comprendono: preclusione dei mercati a valle mediante contratti a lungo termine con i consumatori di energia; pratiche abusive per escludere l'accesso di concorrenti alle reti (ad esempio: accaparramento di capacità di rete e scarsi investimenti); preclusione dei mercati dell'elettricità al dettaglio mediante l'induzione dell'aumento dei costi dei concorrenti attraverso il sistema di bilanciamento⁴⁶; preclusione dei mercati a valle mediante il controllo delle infrastrutture per l'importazione del gas e contratti a lungo termine per l'approvvigionamento di gas. Altre questioni sottoposte ad indagine riguardano, ad esempio, denunce di manipolazioni dei prezzi sui mercati dell'elettricità a seguito del ritiro di capacità da parte di produttori di energia. In Italia⁴⁷, Spagna⁴⁸ e Francia, la Commissione ha riscontrato elementi indicanti che le **tariffe regolamentate dell'energia elettrica potrebbero costituire un aiuto di Stato** a favore di imprese consumatrici di grandi e medie dimensioni.

2.2. Servizi finanziari

36. Il 10 gennaio, la Commissione europea ha pubblicato la relazione finale riguardante l'indagine settoriale sui mercati **del settore bancario al dettaglio**⁴⁹ in relazione a carte di pagamento e sistemi di pagamento (che non utilizzano carte), conti correnti e servizi connessi. I risultati hanno confermato che i mercati rimangono frammentati lungo linee nazionali, limitando così la scelta dei consumatori e determinando maggiori costi per quanto riguarda conti correnti, prestiti o pagamenti. L'ampia variabilità nei prezzi, margini di profitto e modelli di vendita tra Stati membri e l'alto grado di omogeneità all'interno dei singoli Stati membri sono elementi indicativi del perdurare di barriere comportamentali e ostacoli normativi alla concorrenza.
37. L'industria europea delle carte di pagamento gestisce flussi annui di denaro pari a 1 350 miliardi di EUR, generando commissioni bancarie per un importo stimato di 25 miliardi di EUR. Tale industria è caratterizzata da un'estrema concentrazione, che implica elevate commissioni bancarie e alta redditività. Le norme che disciplinano le reti (tra le quali il duopolio Visa/MasterCard e gli strumenti nazionali delle carte di pagamento gestiti dalle principali banche nazionali) generano problemi sotto il profilo della concorrenza.

⁴⁵ Un sottogruppo specializzato per l'energia è stato istituito quale parte della cooperazione nell'ambito della rete europea della concorrenza. Durante il 2007 questo sottogruppo si è occupato di esperienze nazionali in relazione a misure correttive in materia di concorrenza.

⁴⁶ Il sistema di bilanciamento serve a garantire che gli apporti e i prelievi sulla rete siano identici, affinché sia mantenuto l'equilibrio del sistema.

⁴⁷ Decisione del 20 novembre relativo all'aiuto di Stato C 36/A/2006, non ancora pubblicata sulla GU, ma disponibile all'indirizzo: http://ec.europa.eu/comm/competition/state_aid/register/

⁴⁸ Per la Francia, si veda la decisione del 13.6.2007 relativa all'aiuto di Stato C17/2007, GU C 164 dell'8.7.2007, pag. 9 e, per la Spagna, si veda la decisione del 24.1.2007 in merito all'aiuto di Stato C3/2007, GU C 43 del 27.2.2007, pag. 9.

⁴⁹ [IP/07/114](#) del 31.1.2007 e [MEMO/07/40](#) del 31.1.2007.

38. Il 3 ottobre, la Commissione ha inflitto a *Visa International and Visa Europe (Visa)* un'ammenda di 10,2 milioni di EUR per aver rifiutato l'ammissione di Morgan Stanley quale membro nel periodo tra marzo 2000 e settembre 2006⁵⁰.
39. In una decisione del 17 ottobre la Commissione concludeva che *Groupement des Cartes Bancaires (CB)* ha violato l'articolo 81 del trattato⁵¹. La Commissione ha riscontrato che Groupement aveva adottato misure in materia di prezzi che ostacolavano in Francia l'emissione di carte a tariffe concorrenziali da parte di talune banche partecipanti, con il risultato di mantenere artificiosamente alto il prezzo delle carte di pagamento, favorendo in tal modo le principali banche francesi.
40. Il 19 dicembre, la Commissione ha adottato una decisione che vieta le commissioni d'interscambio multilaterale (MIF) di *MasterCard* per operazioni transfrontaliere di pagamento con carte di credito e di debito personali MasterCard e Maestro tra Stati membri dell'area economica europea (MIF intra-SEE)⁵².
41. Il 25 settembre, la Commissione ha adottato la **relazione finale sull'indagine settoriale nel campo dell'assicurazione delle imprese**⁵³, che è stata accompagnata da un ampio documento di lavoro dei servizi della Commissione nel quale sono presentati tutti i risultati. In materia di **aiuti di Stato** la Commissione ha autorizzato, il 18 luglio, i due restanti casi di ricapitalizzazione nel settore delle *Landesbanken* tedesche (WestLB e Nord/LB), ritenendoli conformi al **criterio dell'investitore privato in economia di mercato**⁵⁴. Durante l'estate, la crisi **statunitense dei subprime** ha fatto registrare i primi gravi effetti su molte banche europee, e ciò ha reso necessario l'adozione d'importanti misure di sostegno a carattere pubblico per la sopravvivenza delle banche. La Commissione ha avviato indagini in due casi concernenti le banche tedesche IKB e Sachsen LB. Riguardo alla banca *Northern Rock*, Regno Unito, il 5 dicembre è stata adottata una decisione che dichiarava l'aiuto per il salvataggio compatibile con le norme sugli aiuti di Stato⁵⁵. A sostegno di *Northern Rock*, sono in corso di valutazione anche ulteriori misure successive.
42. Il 9 ottobre il Consiglio Ecofin adottava alcune conclusioni che suggerivano una serie di azioni volte a rafforzare **le disposizioni finalizzate alla stabilità finanziaria**. Nel quadro di tali azioni, tra l'altro, la Commissione e gli Stati membri sono stati invitati a cooperare al fine di chiarire la definizione del momento in cui una crisi bancaria può essere considerata dalla Commissione "un grave disturbo dell'economia" ai sensi del trattato e delle norme in materia di aiuti di Stato. La Commissione è stata inoltre invitata a prendere in considerazione procedure di snellimento che contemplassero, in particolare, modalità più rapide per il trattamento delle indagini sugli aiuti di Stato in circostanze critiche.

⁵⁰ Caso COMP/37.860.

⁵¹ http://ec.europa.eu/comm/competition/antitrust/cases/decisions/38606/dec_en.pdf

⁵² IP/07/1959 del 19.12.2007 e MEMO/07/590 del 19.12.2007.

⁵³ IP/07/1390, del 25.9.2007.

⁵⁴ GU C 4 del 9.1.2008, pag. 1. Questo criterio permette di valutare se, in circostanze equivalenti, un investitore privato che opera in condizioni normali in un'economia di mercato avrebbe avuto accesso all'operazione in questione (ad es. fornendo prestiti o fondi alla banca) e se l'operazione sarebbe stata eseguita in condizioni simili.

⁵⁵ IP/07/1859, del 5.12.2007.

43. Per quanto attiene **agli aiuti fiscali**, la Commissione ha avviato, il 7 febbraio, il procedimento d'indagine formale nei confronti del regime denominato "Groepsrentebox", notificato dalle autorità olandesi⁵⁶. Inoltre, il 21 marzo, la Commissione ha avviato un procedimento in merito a un regime simile già operante in Ungheria⁵⁷. Entrambi i regimi riducono le imposte fiscali dovute dalle imprese riguardo al saldo netto dell'interesse percepito e versato in relazione a società affiliate. Nel settore dei servizi finanziari, la Commissione ha valutato e autorizzato alcune **concentrazioni**. Nell'ambito dei casi *ABN AMRO*⁵⁸, la Commissione ha analizzato il progetto di acquisizione della banca olandese ABN AMRO da parte di un consorzio formato da RBS, Fortis e Santander.

2.3. Comunicazioni elettroniche

44. Il quadro normativo istituito nel 2002 contribuisce a determinare nei mercati delle comunicazioni un livello sempre più elevato di concorrenza. Sullo sfondo di questo contesto, a dicembre, la Commissione raccomandava⁵⁹ che il numero di mercati suscettibili di regolamentazione ex ante fosse più che dimezzato, passando da 18 a 7. E' ora probabile che la regolamentazione ex ante venga revocata in molti settori e che per una gran parte dell'industria vada soggetta unicamente al diritto di concorrenza dell'UE.
45. In generale, i mercati di **telefonia mobile** tendono ad essere effettivamente concorrenziali al livello di commercio al dettaglio. Tuttavia, ai fini della regolamentazione ex ante, hanno costituito oggetto della raccomandazione i mercati all'ingrosso dei terminali di chiamata sulle reti mobili individuali e, nel quadro delle precedenti raccomandazioni sui mercati rilevanti⁶⁰, i mercati all'ingrosso per l'accesso mobile e la generazione di chiamate.
46. Nel corso dell'anno la Commissione ha valutato 170 notifiche presentate da autorità nazionali di regolamentazione e ha adottato 66 lettere di commento e 49 lettere prive di commento in base al meccanismo di consultazione di cui all'articolo 7 della direttiva quadro⁶¹. In cinque casi, la Commissione ha sollevato seri dubbi circa la compatibilità delle misure notificate con la normativa comunitaria e ha avviato una seconda fase d'indagini ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 4 della direttiva quadro. La Commissione ha adottato la decisione di veto in un caso.

⁵⁶ IP/07/154, del 7.2.2007.

⁵⁷ IP/07/375, del 21.3.2007.

⁵⁸ Caso COMP/M.4843, *RBS/ABN AMRO assets*, decisione della Commissione del 19.9.2007; Caso COMP/M.4845, *Santander/ABN AMRO assets*, decisione della Commissione del 19.9.2007 e Caso COMP/M.4844, *Fortis/ABN AMRO assets*, decisione della Commissione del 3.10.2007.

⁵⁹ Raccomandazione della Commissione, del 17 dicembre 2007, relativa ai mercati rilevanti di prodotti e servizi del settore delle comunicazioni elettroniche che possono essere oggetto di una regolamentazione ex ante, GU L 344 del 28.12.2007, pag. 65. La raccomandazione relativa ai mercati rilevanti costituisce una parte importante del quadro normativo. Essa riporta, infatti, l'elenco dei mercati nei quali, secondo la Commissione, la regolamentazione ex ante costituisce lo strumento adeguato a promuovere concorrenza, investimento e scelta dei consumatori. Dal punto di vista di una politica di concorrenza, l'obiettivo principale del riesame è stato valutare le aree in cui la regolamentazione ex ante è ancora necessaria e le aree in cui può essere revocata.

⁶⁰ Raccomandazione della Commissione C(2003) 497 dell'11.2.2003, GU L 114 dell'8.5.2003, pag. 45.

⁶¹ Direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 marzo 2002, GU L 108 del 24.4.2002, pag. 33.

47. Per quanto ha riguardato l'applicazione delle norme di concorrenza dell'UE nel settore delle **comunicazioni elettroniche**, la decisione di maggiore rilevanza adottata dalla Commissione nel 2007 è stata la decisione del 4 luglio nei confronti di *Telefónica* (si veda il precedente punto 1.1.2.).
48. Il riesame del quadro normativo effettuato durante il 2007 ha indotto la Commissione a proporre, a novembre, un pacchetto normativo (riguardante due direttive, un regolamento che istituisce un'autorità europea del mercato delle comunicazioni elettroniche e una raccomandazione sui mercati rilevanti)⁶². Ad eccezione della nuova raccomandazione sui mercati rilevanti, entrata in vigore a dicembre, le parti legislative del progetto per il pacchetto normativo entreranno in vigore soltanto dopo l'adozione da parte del Consiglio e del Parlamento europeo, prevista durante il periodo 2010–2011.
49. A fronte delle **tariffe notevolmente elevate di roaming internazionale**, la Commissione ha proposto, a norma dell'articolo 95 del trattato CE, un regolamento relativo al roaming,⁶³ che è entrato in vigore il 30 giugno ed è applicabile per un periodo di tre anni. Di conseguenza, gli operatori di telefonia mobile in tutti gli Stati membri sono stati obbligati ad offrire ai loro clienti, entro il 30 luglio, un'eurotariffa, che è stata applicata automaticamente a decorrere dal 30 settembre, fatta salva la scelta del cliente di non aderire. L'eurotariffa definisce un massimale di prezzo al dettaglio per chiamate inviate o ricevute all'estero⁶⁴. Nel 2008, la Commissione è tenuta a riferire al Consiglio e al Parlamento europeo sul funzionamento del regolamento e, in particolare, sulla necessità o no di estenderne la durata e/o il campo di applicazione al fine di includere altri servizi quali la trasmissione di SMS o dati in roaming.
50. La Commissione ha adottato numerose decisioni riguardanti **regimi di finanziamento pubblico per la banda larga** in zone rurali o remote con una copertura di banda larga limitata o inesistente⁶⁵. Inoltre, la Commissione ha dato il

⁶² Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica delle direttive 2002/21/CE che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica, 2002/19/CE relativa all'accesso alle reti di comunicazione elettronica e alle risorse correlate, e all'interconnessione delle medesime e 2002/20/CE relativa alle autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica (COM(2007) 697); proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica della direttiva 2002/22/CE relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica, della direttiva 2002/58/CE relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche e del regolamento (CE) n. 2006/2004 sulla cooperazione per la tutela dei consumatori (COM(2007) 698) e proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un'Autorità europea del mercato delle comunicazioni elettroniche (COM(2007) 699). Per una panoramica si veda il sito web della DG Società informazioni all'indirizzo: http://www.ec.europa.eu/information_society/policy/ecommm/library/proposals/index_en.htm

⁶³ Regolamento (CE) n. 717/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2007, relativo al roaming sulle reti pubbliche di telefonia mobile (GU L 171 del 29.6.2007, pag. 32).

⁶⁴ EUR 0,49 IVA escl. per chiamate inviate e EUR 0,24 IVA escl. per chiamate ricevute; questi massimali di prezzo saranno ulteriormente ridotti nel 2008 e 2009.

⁶⁵ Casi N 475/2007, *National Broadband Scheme Ireland*, decisione della Commissione del 25.9.2007; N 473/2007, *Connessioni a banda larga per l'Alto Adige*, decisione della Commissione dell'11.10.2007; N 570/2007, *Broadband in rural areas of Baden-Württemberg*, decisione della Commissione del 23.10.2007; N 442/2007, *Aiuti a favore delle connessioni a banda larga nelle aree marginali del Veneto*, decisione della Commissione del 23.10.2007.

suo consenso, in circostanze ben definite, a interventi statali a favore di servizi avanzati di banda larga in zone nelle quali gli operatori esistenti provvedevano solo parzialmente all'offerta di servizi base di banda larga⁶⁶.

51. La Commissione ha condotto un'indagine preliminare sul progetto “*Wireless Prague*”, che rappresenta il **primo caso di rete wireless municipale preso in esame dalla Commissione** ai sensi delle norme sugli aiuti di Stato⁶⁷. A seguito di modifiche apportate al progetto, la Commissione ha concluso che il caso non implicava alcun aiuto di Stato.
52. Nel settore del **controllo delle concentrazioni** la Commissione si è avvalsa di un approccio dinamico applicabile a mercati in rapida evoluzione, come si è verificato per il caso *Syniverse/BSG*⁶⁸, nel quale la Commissione ha effettuato una valutazione sul mercato dei servizi di clearing dei dati roaming GSM. Le caratteristiche del mercato identificate durante un'indagine approfondita (ad esempio la disponibilità della tecnologia di cui i concorrenti devono disporre per avere accesso al mercato stesso) hanno condotto la Commissione ad una decisione di autorizzazione diretta, per quanto la concentrazione implicasse una riduzione degli attori del mercato attualmente attivi in Europa.

2.4. Tecnologia dell'informazione

53. La Commissione ha avviato il procedimento nei confronti di *Microsoft* per garantire il rispetto della decisione del 2004⁶⁹ riguardo alle condizioni di licenza e tariffazione ai fini delle informazioni sull'interoperabilità legate al primo abuso, che verteva sul rifiuto di fornitura. L'articolo 5 della decisione del 2004 dispone che detti termini siano ragionevoli e non discriminatori. Nel 2006 la Commissione aveva già imposto a Microsoft il pagamento di un'ammenda definitiva di 280,5 milioni di EUR per non aver fornito informazioni complete e accurate sull'interoperabilità⁷⁰. Di conseguenza, il 1° marzo, la Commissione ha emesso una comunicazione degli addebiti all'indirizzo di Microsoft nella quale ha esposto la sua valutazione preliminare sull'inadempienza di Microsoft circa l'obbligo di fornire informazioni complete e accurate sull'interoperabilità, in termini ragionevoli e non discriminatori⁷¹.
54. A seguito della sentenza della Corte di prima istanza del 17 settembre, che ha respinto gli elementi sostanziali della domanda di annullamento della decisione del 2004 presentata da Microsoft, il 22 ottobre Microsoft ha annunciato una significativa riduzione dei suoi diritti di licenza e ha inoltre fornito una versione aggiornata dei relativi contratti. A decorrere da tale data, non sussistono per la Commissione

⁶⁶ Casi N 746/2006, *North Yorkshire NYNET Project United Kingdom*, decisione della Commissione del 21.2.2007; N 890/2006, *Aide du Sicoval pour un réseau de très haut débit*, decisione della Commissione del 10.7.2007.

⁶⁷ Caso NN 24/2007, *Prague Municipal Wireless Network*, decisione della Commissione del 30.5.2007.

⁶⁸ Caso COMP/M.4662, *Syniverse/BSG*, decisione della Commissione del 4.12.2007.

⁶⁹ Decisione della Commissione, del 24 maggio 2004, relativa ad un procedimento a norma dell'articolo 82 del trattato CE e dell'articolo 54 dell'accordo SEE contro Microsoft Corporation, caso COMP/C-3/37.792 - *Microsoft* (GU L 32 del 6.2.2007, pag. 23).

⁷⁰ http://ec.europa.eu/comm/competition/antitrust/cases/decisions/37792/art24_2_decision.pdf

⁷¹ http://ec.europa.eu/rapid/start/cgi/guesten.ksh?p_action.gettxt=gt&doc=MEMO/07/90

ulteriori addebiti in merito al rispetto da parte di Microsoft della decisione del 2004⁷².

55. Il 26 luglio, è stata inviata una comunicazione degli addebiti a *Intel*, nella quale la Commissione ha indicato la conclusione preliminare circa il coinvolgimento di Intel in tre diverse pratiche abusive dirette ad escludere AMD, sua principale concorrente, dal mercato dei processori x86.
56. La Commissione ha inviato, il 30 luglio, una comunicazione degli addebiti a *Rambus*, nella quale ha esposto il suo parere preliminare circa l'abuso di posizione dominante commesso da Rambus per aver preteso royalties illegittime sull'uso di determinati brevetti relativi a memorie DRAM in forma di chip⁷³. Il parere preliminare della Commissione indica che Rambus ha posto in atto una condotta deliberatamente dolosa, nel contesto del processo di definizione delle norme, in una forma nota come appropriazione indebita di brevetto⁷⁴.
57. Il 30 agosto, la Commissione ha avviato il procedimento⁷⁵ nei confronti di *Qualcomm Inc.*, un produttore statunitense di materiali per chip e titolare di diritti di proprietà intellettuale nel campo delle tecnologie per la telefonia mobile CDMA e WCDMA. Da alcune denunce emerge che alcune pratiche di *Qualcomm* nel campo delle licenze non sono leali, ragionevoli e non-discriminatorie e pertanto possono infrangere norme comunitarie di concorrenza (articolo 82 del trattato CE).
58. Nel campo degli **aiuti di Stato**, la Commissione ha adottato una decisione definitiva nella quale approva il credito d'imposta concesso in Francia a favore della creazione di videogiochi⁷⁶. Questa misura, che era stata notificata a norma dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera d, del trattato CE.⁷⁷, consente ai produttori di videogiochi soggetti a tassazione in Francia di dedurre il 20% dei costi di produzione ammissibili per taluni videogiochi. Si tratta del primo caso nel quale la deroga culturale di cui all'articolo 87, paragrafo 3, è stata applicata ai videogiochi.

2.5. Mezzi di comunicazione

59. La Commissione ha continuato a seguire attentamente la migrazione dalla trasmissione radiotelevisiva in tecnica analogica a quella in digitale. A luglio, la Commissione ha emesso un parere motivato⁷⁸ indirizzato all'Italia a seguito di una

⁷² http://ec.europa.eu/rapid/start/cgi/guesten.ksh?p_action=gettxt=gt&doc=IP/07/1567

Il 27 febbraio, 2008, la Commissione ha imposto a Microsoft il pagamento di un'ammenda di 899 milioni di EUR per inosservanza della decisione del 2004, antecedentemente al 22 ottobre 2007. Questa decisione, adottata ai sensi dell'articolo 24, paragrafo 2 del regolamento 1/2003, rileva che, prima del 22 ottobre 2007, Microsoft aveva applicato prezzi eccessivi per l'accesso alla documentazione d'interfaccia relativa a server per gruppi di lavoro (Cfr. IP/08/318, 27.2.2008).

⁷³ Le memorie DRAM sono le memorie "operative" del computer.

⁷⁴ Cfr. http://ec.europa.eu/comm/competition/antitrust/cases/index/by_nr_77.html#i38_636

⁷⁵ Cfr. <http://ec.europa.eu/comm/competition/antitrust/cases/decisions/39247/proceedings.pdf>

⁷⁶ Caso C 47/2006, *Credito d'imposta per la creazione di videogiochi*, decisione della Commissione dell'11.12.2007.

⁷⁷ Questa disposizione stabilisce che "gli aiuti destinati a promuovere la cultura e la conservazione del patrimonio, quando non alterino le condizioni degli scambi e della concorrenza nella Comunità in misura contraria all'interesse comune" possono essere dichiarati compatibili con il mercato comune.

⁷⁸ La seconda fase del procedimento d'infrazione ai sensi dell'articolo 226 CE.

denuncia dell'associazione italiana consumatori Altroconsumo⁷⁹. La Commissione ritiene che la legislazione italiana sia contraria al quadro normativo dell'UE per le comunicazioni elettroniche⁸⁰.

60. Nel settore degli aiuti di Stato la Commissione ha continuato ad applicare l'approccio adottato per le precedenti decisioni riguardanti risorse statali a sostegno del passaggio al digitale. La Commissione ha approvato tre misure di sostegno (due italiane⁸¹ e una spagnola⁸²) per l'acquisizione di decoder digitali con API aperta⁸³ e per la copertura dei costi di adattamento di antenne collettive di terra, già esistenti per la trasmissione analogica. La Commissione ha adottato due decisioni negative in merito a sistemi di sovvenzione previsti in Italia⁸⁴ e nel Länder tedesco della Renania settentrionale-Vestfalia⁸⁵.
61. La Commissione, pur riconoscendo la prerogativa degli Stati membri ad organizzare e finanziare il servizio pubblico di radiodiffusione, in linea con il protocollo di Amsterdam sul sistema per il servizio pubblico di radiodiffusione, ritiene allo stesso tempo che il **finanziamento delle emittenti del servizio pubblico** tramite contributi di bilancio o canoni di abbonamento costituisce aiuto di Stato⁸⁶. Gli aiuti di Stato alle emittenti pubbliche possono, tuttavia, essere dichiarati compatibili se sono rispettati i requisiti di cui all'articolo 86, paragrafo 2 (secondo quanto specificato anche nella comunicazione sulla radiodiffusione⁸⁷).
62. Le decisioni adottate dalla Commissione in merito al finanziamento di emittenti pubbliche, a norma dell'articolo 86, paragrafo 2 e della comunicazione sulla radiodiffusione, sono state due: la prima ha riguardato l'approvazione di un intervento di finanziamento da parte del governo spagnolo di misure per la riduzione del personale adottate dall'emittente pubblica spagnola RTVE⁸⁸. Riguardo alla seconda, la Commissione ha chiuso l'indagine sul regime generale di finanziamento a favore di emittenti del servizio pubblico in Germania (ARD e ZDF)⁸⁹.

⁷⁹ IP/07/1114, del 18.7.2007.

⁸⁰ Segnatamente, direttiva 2002/77/CE della Commissione, del 16 settembre 2002, relativa alla concorrenza nei mercati delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica (GU L 249 del 17.9.2002, pag. 21).

⁸¹ Casi N 270/2006, *Contributi ai decoder digitali con API aperta*, (GU C 80 del 13.4.2007) e N 107/2007 *Contributi agli apparecchi iDTV— Italia* (GU C 246 del 20.10.2007).

⁸² Caso N 103/2007, *Support for the acquisition of digital decoders and for the adaptation of antennas in Soria*, decisione della Commissione del 25.9.2007 (GU C 262 dell'1.11.2007).

⁸³ 'API aperta' è un termine usato per descrivere interfacce avanzate di programma (API) che facilitano l'interoperabilità, vale a dire la portabilità del contenuto interattivo tra meccanismi di consegna con piena funzionalità del contenuto intatto.

⁸⁴ Caso C 52/2005 (ex NN 88/2005), *Contributi ai decoder digitali in Italia* (GU L 147 dell'8.6.2007).

⁸⁵ Caso C 34/2006 (ex N 29/2005), *Introduzione della televisione terrestre digitale (DVB-T) nella Renania settentrionale-Vestfalia*, decisione della Commissione del 23.10.2007, non ancora pubblicata.

⁸⁶ Ai sensi delle condizioni disposte dalla sentenza *Altmark*: Caso C-280/00 (avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta da Bundesverwaltungsgericht): *Altmark Trans GmbH, Regierungspräsidium Magdeburg v Nahverkehrsgesellschaft Altmark GmbH* [2003] ECR I-7747.

⁸⁷ Comunicazione della Commissione relativa all'applicazione delle norme sugli aiuti di Stato al servizio pubblico di radiodiffusione (GU C 320 del 15.11.2001, pag. 5).

⁸⁸ Il testo integrale della decisione è pubblicato in inglese all'indirizzo:

http://ec.europa.eu/comm/competition/state_aid/register/ii/doc/NN-8-2007-WLWL-07.03.2007.pdf

⁸⁹ Il testo integrale della decisione è pubblicato in inglese all'indirizzo:

http://ec.europa.eu/comm/competition/state_aid/register/ii/doc/E-3-2005-WLWL-en-24.04.2007.pdf

63. Nel mese di aprile, la Commissione ha inviato una comunicazione degli addebiti a importanti case discografiche e alla società *Apple* in merito ad accordi fra ciascuna casa discografica e *Apple* ritenuti restrittivi nel campo della vendita di musica on line, e quindi in contrasto con l'articolo 81. Durante il procedimento, *Apple* ha annunciato che avrebbe allineato i prezzi applicati in Europa per lo scarico di canzoni dal suo negozio on-line iTunes entro la metà del 2008, il che pone fine al diverso trattamento dei consumatori del Regno Unito. Su questa base e sulla scorta di ulteriori chiarimenti successivi, la Commissione ha chiuso il caso.
64. La Commissione continua a dare massima priorità ad interventi volti a **garantire la disponibilità di contenuti di alta qualità a condizioni aperte e trasparenti**, che consentano al massimo numero di operatori di fare offerte per i diritti. Nel 2007, la Commissione ha chiuso l'indagine ai sensi dell'articolo 81 del trattato CE sull'acquisto congiunto dei diritti televisivi relativi ad eventi sportivi da parte della European Broadcasting Union (EBU) e dei suoi membri.
65. Per ciò che riguarda il **controllo delle concentrazioni** nel settore dei media, si può citare il caso della concentrazione *SFR/Tele2*⁹⁰. Questa concentrazione è stata approvata in subordine a condizioni che garantiscano l'effettiva concorrenza nel mercato francese delle TV a pagamento. Per ciò che attiene all'industria della musica, nel caso *Sony/BMG-II*⁹¹, la Commissione europea ha concesso la sua autorizzazione ad un'impresa comune che riunisce le attività discografiche di Sony e Bertelsmann, dopo che la Corte di prima istanza aveva annullato la precedente decisione della Commissione adottata nel 2004. Inoltre, la Commissione ha autorizzato subordinatamente a misure correttive la concentrazione fra Universal e BMG nel campo dell'edizione musicale.

2.6. Settore automobilistico

66. La Commissione ha continuato ad esercitare in permanenza la sua attività di vigilanza sugli sviluppi che riguardano il settore automobilistico, mediante, tra l'altro, le sue relazioni sui prezzi degli autoveicoli⁹². Il **regolamento di esenzione per categoria nel settore automobilistico**⁹³ stabilisce un regime specifico al settore automobilistico volto a rafforzare la concorrenza intra-marca.
67. Al fine d'incrementare la concorrenza nel mercato postvendita, il 13 settembre, la Commissione ha adottato **quattro decisioni relative agli impegni**⁹⁴ a norma dell'articolo 9, paragrafo 1 del regolamento CE n. 1/2003, vincolando fino a maggio 2010 quattro costruttori di auto (DaimlerChrysler, Toyota, General Motors e Fiat) a fornire informazioni tecniche sulle riparazioni delle autovetture a tutte le officine

⁹⁰ Caso COMP/M.4504, *SFR/Tele2*, decisione della Commissione del 18.7.2007.

⁹¹ Caso COMP/M.3333, *Sony/BMG-II*, decisione della Commissione del 3.10.2007.

⁹² L'ultima relazione sui prezzi degli autoveicoli è stata pubblicata il 27 luglio 2007:

http://ec.europa.eu/comm/competition/sectors/motor_vehicles/prices/2007_05_full.pdf

⁹³ Regolamento (CE) n. 1400/2002 della Commissione, del 31 luglio 2002, relativo all'applicazione dell'articolo 81, paragrafo 3, del trattato a categorie di accordi verticali e pratiche concordate nel settore automobilistico (GU L 203/30 dell'1.8.2002).

⁹⁴ Cfr., ad esempio, la decisione della Commissione del 13.9.2007 in merito al procedimento a norma dell'articolo 81 del trattato CE (Caso COMP/39.140, *DaimlerChrysler*) (GU L 317 del 5.12.2007, pag. 76).

indipendenti dell'UE. Dopo di che, il regolamento sulle emissioni dei veicoli⁹⁵ disporrà l'obbligo per i costruttori di auto di fornire agli operatori indipendenti l'accesso normalizzato a tutte le informazioni tecniche necessarie per le riparazioni.

68. Dopo il 2005 e il 2006, anche il 2007 ha rappresentato un anno in cui le concentrazioni nel settore automobilistico hanno interessato in larga misura il segmento dei fornitori di autoveicoli. Un'importante concentrazione, approvata dalla Commissione il 29 novembre, ha riguardato le due imprese tedesche Continental AG e Siemens VDO Automotive AG⁹⁶.
69. Nel 2007, sono stati adottati alcuni **aiuti di Stato** in virtù di talune discipline generali in materia, quali le norme sull'aiuto alla ristrutturazione e l'aiuto a finalità regionale⁹⁷. La Commissione ha inoltre esaminato le condizioni per la privatizzazione di costruttori di auto controllati dallo Stato. Nel caso di Automobile Craiova (ex Daewoo Craiova), uno stabilimento rumeno per la produzione di autovetture, la Commissione ha avviato un'indagine formale ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE, in quanto le condizioni connesse alla privatizzazione apparivano atte a determinare un vantaggio all'impresa oggetto della privatizzazione⁹⁸.

2.7. Trasporti

70. La politica di concorrenza nel settore dei trasporti è volta a garantire il funzionamento efficiente di mercati che sono stati liberalizzati in tempi recenti o che sono in via di liberalizzazione.
71. Per quanto riguarda i **trasporti su strada**, i mercati internazionali sono ampiamente liberalizzati sia per i passeggeri che per le merci. Il settore dei trasporti di merci su strada è liberalizzato anche grazie ad un regolamento del Consiglio sui servizi di cabotaggio⁹⁹, mentre i mercati nazionali del settore passeggeri sono ancora largamente protetti. Nell'applicare le norme sugli aiuti di Stato in questo campo, la Commissione ha mantenuto la sua politica di approvazione degli aiuti di Stato volti a favorire l'adozione di tecnologie più pulite in particolare sui veicoli vecchi¹⁰⁰. Riguardo all'applicazione delle norme sugli appalti pubblici e sugli aiuti di Stato a contratti e concessioni del servizio pubblico, è stata adottata una revisione del regolamento relativo ai servizi pubblici nel settore dei trasporti di terra, che entrerà in vigore a dicembre 2009¹⁰¹.

⁹⁵ Regolamento (CE) n. 715/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2007, relativo all'omologazione dei veicoli a motore riguardo alle emissioni dai veicoli passeggeri e commerciali leggeri (Euro 5 ed Euro 6) e all'ottenimento di informazioni sulla riparazione e la manutenzione del veicolo (GU L 171 del 29.6.2007, pag. 1).

⁹⁶ Caso COMP/M.4878, *Continental/Siemens VDO*, decisione della Commissione del 29.11.2007.

⁹⁷ Cfr. il precedente punto 1.4.2.

⁹⁸ Caso C 46/2007, *Privatizzazione di Automobile Craiova, Romania* (GU C 248 del 23.10.2007, pag. 25).

⁹⁹ Regolamento (CEE) n. 3118/93 del Consiglio, del 25 ottobre 1993, che fissa le condizioni per l'ammissione di vettori non residenti ai trasporti nazionali di merci su strada in uno Stato membro, GU L 279 del 12.11.1993, pagg. 1-16.

¹⁰⁰ Decisione della Commissione n. 649/2006, GU C 139 del 23.6.2007, pag. 13.

¹⁰¹ Regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativo ai servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 1191/69 e (CEE) n. 1107/70, GU L 315 del 3.12.2007, pag. 1.

72. E' stata completata l'apertura del mercato del **trasporto di merci su rotaia**. Tuttavia, fra i tanti problemi strutturali rimasti sul tappeto, ci sono le questioni riguardanti la disaggregazione e l'indipendenza di funzioni essenziali per l'accesso non discriminatorio alla rete oltre ad una mancanza di capacità amministrativa e d'indipendenza da parte di alcune autorità di regolamentazione nel settore ferroviario¹⁰².
73. Per ciò che riguarda il **trasporto di passeggeri su rotaia**, il 23 ottobre, il Consiglio e il Parlamento hanno infine adottato il terzo pacchetto ferroviario, ponendo fine al lungo iter legislativo¹⁰³. Il terzo pacchetto ferroviario aprirà il mercato del trasporto internazionale di passeggeri, compresi i servizi di cabotaggio.
- La Commissione ha preparato, inoltre, un progetto di orientamenti in materia di **aiuti di Stato alle imprese ferroviarie**¹⁰⁴ al fine di accrescere la certezza del diritto e la stabilità nel contesto dell'apertura dei mercati in corso.
74. **I trasporti marittimi** costituiscono circa il 50% del trasporto estero di merci in termini di peso e circa il 20% degli scambi tra Stati membri. Nel 2007 la Commissione ha favorito la rigorosa convergenza dei programmi di aiuti nei trasporti marittimi, comprese le attività di alaggio e dragaggio¹⁰⁵, al fine di raggiungere le migliori condizioni di parità possibili all'interno dell'Europa. Il 13 settembre del 2007, la Commissione ha adottato un progetto di orientamenti destinato alla pubblica consultazione,¹⁰⁶ sull'applicazione ai servizi di trasporto marittimo dell'articolo 81 del trattato CE.
75. Nel settore dei **trasporti aerei**, il 19 ottobre, la Commissione ha invitato le parti interessate a commentare gli impegni proposti da otto membri della SkyTeam airline alliance, nello specifico: Aeromexico, Alitalia, CSA Czech Airlines, Delta Air Lines, KLM, Korean Air, Northwest Airlines e Air France¹⁰⁷. Detti impegni sono concepiti al fine di rispondere alle preoccupazioni sollevate dalla Commissione ai sensi dell'articolo 81 del trattato CE nella sua comunicazione degli addebiti del 15 giugno del 2006¹⁰⁸.

¹⁰² Cfr. Relazione della Commissione sull'attuazione del primo pacchetto ferroviario (COM(2006) 189, def. del 3.5.2006). Cfr. la raccomandazione della Commissione dell'11 dicembre per una raccomandazione del Consiglio sull'aggiornamento nel 2008 degli indirizzi di massima per le politiche economiche degli Stati membri (COM(2007) 803, def.). Si veda in particolare la raccomandazione inerente a Francia e Germania.

¹⁰³ Direttiva 2007/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, che modifica la direttiva 91/440/CEE del Consiglio relativa allo sviluppo delle ferrovie comunitarie e la direttiva 2001/14/CE relativa alla ripartizione della capacità di infrastruttura ferroviaria e all'imposizione dei diritti per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria, GU L 315 del 3.12.2007, pag. 44; direttiva 2007/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativa alla certificazione dei macchinisti addetti alla guida di locomotori e treni sul sistema ferroviario della Comunità, GU L 315 del 3.12.2007, pag. 51; regolamento (CE) n. 1371/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario, GU L 315 del 3.12.2007, pag. 14.

¹⁰⁴ http://ec.europa.eu/dgs/energy_transport/state_aid/consultation_ms_en.htm

¹⁰⁵ N 93/2006, GU C 300 del 12.12.2007, pag. 22.

¹⁰⁶ GU C 215 del 14.9.2007, pag. 3; si veda anche il comunicato stampa IP/07/1325 del 13.9.2007.

¹⁰⁷ IP 07/1558 del 19.10.2007.

¹⁰⁸ MEMO/06/243 del 19.6.2006.

76. Il 27 giugno la Commissione ha adottato una decisione che vieta il **progetto di acquisizione di Aer Lingus da parte di Ryanair**. L'acquisizione avrebbe determinato l'aggregazione di due importanti compagnie aeree operanti dall'Irlanda e forti concorrenti reciproci. Sia Ryanair che Aer Lingus rappresentavano di gran lunga le maggiori compagnie aeree per voli a corto raggio da e per l'Irlanda. La loro posizione risultava particolarmente forte su un certo numero di rotte da e per Dublino, nelle quali l'entità risultante dalla concentrazione sarebbe andata a detenere circa l'80% di tutto il traffico europeo.
77. Nel corso del 2007, la Commissione ha completato la sua indagine sul sostegno fornito dal governo ad un vettore in difficoltà (*Cyprus Airways*¹⁰⁹), concludendo che il piano di ristrutturazione presentato dalle autorità cipriote era compatibile con il mercato comune. In merito all'annoso caso della compagnia aerea Olympic Airways, la Commissione ha aperto un ulteriore procedimento d'indagine sul presunto aiuto di Stato concesso a questa compagnia a partire dal 2005¹¹⁰.
78. Il 30 aprile, l'Unione europea e gli Stati Uniti d'America hanno siglato un trattato che istituisce **uno spazio aereo liberalizzato tra l'UE e gli USA**¹¹¹. Questo accordo, in vigore al 30 marzo 2008, consente il consolidamento del settore europeo dell'aviazione riconoscendo tutte le compagnie aeree europee quali "vettori aerei comunitari". L'accordo permette quindi ad ogni vettore aereo comunitario, in quanto tale, di operare voli da un qualsiasi punto dell'UE ad un qualsiasi punto degli Stati Uniti senza alcuna restrizione in termini di tariffazione o capacità. Il trattato prevede inoltre disposizioni dirette al rafforzamento della cooperazione tra la Commissione e il Ministero dei trasporti degli USA nel campo della concorrenza.

2.8. Servizi postali

79. La Commissione ha negoziato attivamente la sua proposta in conformità alla procedura di codecisione (articolo 251CE)¹¹². A seguito della prima lettura del Parlamento, il Consiglio ha raggiunto un accordo politico in occasione del Consiglio sull'energia e le telecomunicazioni, tenutosi a Lussemburgo il 1° ottobre. In base a tale accordo, il Consiglio ha formalmente approvato la posizione comune in data 8 novembre. Tuttavia, l'inizio dell'apertura del mercato è fissato dalla posizione comune per l'anno 2011 e, in taluni Stati membri, per l'anno 2013.
80. Nel campo degli **aiuti di Stato**, la Commissione ha esaminato, in particolare, le compensazioni per obblighi di servizio pubblico concesse agli operatori postali, con l'intento di garantire che tali compensazioni non superino i costi effettivamente originati dall'adempimento degli oneri di servizio pubblico e che non si verifichino sovvenzioni incrociate di attività commerciali.

¹⁰⁹ C 10/06, non ancora pubblicato.

¹¹⁰ C 61/07, non ancora pubblicato.

¹¹¹ GU L 134 del 25.5.2007, pag. 4.

¹¹² Il 18 ottobre del 2006, la Commissione ha avanzato una proposta per la completa apertura alla concorrenza del mercato dei servizi postali dell'UE entro il 2009, in linea con la data limite indicativa stabilita nell'attuale direttiva postale.

81. Se una compensazione concessa per un servizio d'interesse economico generale non soddisfa le condizioni della giurisprudenza *Altmark*¹¹³ e non può, pertanto, non essere qualificato come aiuto di Stato, può tuttavia essere dichiarato compatibile con il trattato a norma dell'articolo 86, paragrafo 2¹¹⁴. Le condizioni in virtù delle quali una compensazione per un servizio d'interesse economico generale può essere dichiarata compatibile sono state chiarite dalla disciplina comunitaria del 2005¹¹⁵, in cui si dispone, in particolare, che la compensazione non superi i costi originati dall'adempimento degli oneri di servizio pubblico.
82. Tra le decisioni riguardanti aiuti di Stato, si citano due autorizzazioni (del 7 marzo¹¹⁶ e del 29 novembre¹¹⁷) a favore delle poste del Regno Unito. La Commissione ha inoltre deciso di aprire un'indagine formale nei confronti della Germania allo scopo di verificare se la Deutsche Post AG abbia ricevuto sovracompensazioni per l'esecuzione dei suoi obblighi di fornitura del servizio universale¹¹⁸.
83. La Commissione ha rivolto particolare attenzione al settore degli **aiuti di Stato in forma di garanzie illimitate**. Il 25 aprile, la Commissione ha preso formalmente atto dell'impegno in base al quale la Polonia porrà fine alla garanzia di Stato illimitata a favore delle poste polacche¹¹⁹. Il 29 novembre, la Commissione ha stabilito l'avvio di un'indagine approfondita diretta a verificare se La Poste, quale ente di diritto pubblico in Francia, beneficia di una garanzia di Stato illimitata¹²⁰. In merito ad un altro caso riguardante La Poste, inerente ad un aiuto per il finanziamento di pensioni, la Commissione ha concesso un'autorizzazione condizionata¹²¹.
- 3. LA RETE EUROPEA DELLA CONCORRENZA E LE GIURISDIZIONI NAZIONALI — PANORAMICA DELLA COOPERAZIONE**
84. Il 2007 è stato il terzo anno completo di attuazione del sistema di applicazione delle norme di cui al regolamento 1/2003. Durante l'anno si è assistito ad un ulteriore

¹¹³ Caso C-280/00, *Altmark Trans GmbH* [2003] ECR I-7747.

¹¹⁴ Ai sensi dell'articolo 86, paragrafo 2, le imprese beneficiarie di una compensazione per servizio d'interesse economico generale possono sottrarsi all'applicazione delle norme sulla concorrenza se l'applicazione di tali norme ostacola l'adempimento, in linea di diritto e di fatto, della specifica missione loro affidata.

¹¹⁵ Disciplina comunitaria degli aiuti di Stato concessi sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico (GU C 297 del 29.11.2005, pag. 4).

¹¹⁶ Caso N 822/2006, *Debt payment funding to Post Office Limited* (GU C 80 del 13.4.2007, pag. 5).

¹¹⁷ Caso N 388/2007, *Post Office Ltd: Transformation*. La decisione è reperibile sul sito web della DG Concorrenza, all'indirizzo: http://ec.europa.eu/comm/competition/state_aid/register/ii/, non ancora pubblicata sulla GU.

¹¹⁸ Caso C 36/2007, *Complaint against the German State for unlawful State aid to Deutsche Post* (GU C 245 del 19.10.2007 pag. 21). Questo aiuto si è aggiunto all'aiuto ritenuto incompatibile in base alla decisione della Commissione del 19 giugno 2002 sulle misure attuate dalla Germania a favore di Deutsche Post AG (GU L 247 del 14.9.2002, pag. 27).

¹¹⁹ Caso E12/2005, *Unlimited State guarantee in favour of Poczta Polska* (GU C 284 del 27.11.2007).

¹²⁰ Caso C 56/2007 (ex E15/2005), *Garantie illimitée de l'Etat en faveur de La Poste*. La decisione è reperibile sul sito web della DG Concorrenza, all'indirizzo: http://ec.europa.eu/comm/competition/state_aid/register/ii/, non ancora pubblicata sulla GU.

¹²¹ Caso C 43/2006, *Projet de réforme du financement des retraites des fonctionnaires de La Poste française*. La decisione è reperibile sul sito web della DG Concorrenza, all'indirizzo: (http://ec.europa.eu/comm/competition/state_aid/register/ii/), non ancora pubblicata sulla GU.

rafforzamento della cooperazione fra i membri della REC, cioè fra le autorità nazionali garanti della concorrenza degli Stati membri dell'UE e la Commissione. **Di fatto, l'intensità, il campo di applicazione e il potenziale della cooperazione nell'ambito della REC vanno al di là degli obblighi giuridici** disposti dal regolamento 1/2003.

85. I settori chiave d'intervento trattati nell'ambito della REC hanno riguardato la capacità delle autorità competenti di revocare misure statali anticoncorrenziali, nel quadro dell'applicazione degli articoli 81 e 82 del trattato CE, (in base alle decisioni della Corte europea di giustizia relative al caso *CIF*¹²²).
86. Nel 2007 è continuato il processo di convergenza nel contesto del regolamento 1/2003. Al di là degli obblighi legali derivanti dall'applicazione del regolamento, nelle leggi procedurali e nelle politiche nazionali si registra una tendenza verso un maggior livello di armonizzazione.
87. Un ottimo esempio di questa tendenza verso un'ulteriore convergenza è il **programma modello di trattamento favorevole della Rete europea della concorrenza**¹²³. Sviluppato nel corso del 2006 nell'ambito del gruppo di lavoro della REC sul trattamento favorevole, dopo solo un anno dall'approvazione, il programma ha già ottenuto risultati molto incoraggianti.
88. Un altro esempio è dato dal gran numero di autorità garanti della concorrenza che hanno attualmente il potere di adottare **decisioni relative agli impegni** in linea con l'articolo 9 del regolamento 1/2003. Quale conseguenza, nel 2007 si è potuto osservare un notevole aumento di questo genere di decisioni fra le decisioni comunicate alla Commissione in base all'articolo 11, paragrafo 4 del regolamento 1/2003 (29 decisioni relative agli impegni nel 2007, rispetto alle 7 nel 2006).
89. La Commissione è stata **informata ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 3 del regolamento 1/2003 di circa 140 nuove indagini su casi** avviati dalle autorità nazionali preposte alla concorrenza¹²⁴. Alcune serie di casi si registrano tra l'altro nei settori dell'energia e dei media e nel settore alimentare. I servizi della Commissione hanno esaminato un numero molto consistente di casi sollevati da autorità nazionali competenti, o hanno fornito raccomandazioni in merito a tali casi, provvedendo a dare seguito ad informazioni fornite ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 4 o dietro richiesta informale. A tutt'oggi, la Commissione non è ricorsa alla possibilità di esimere un'autorità nazionale dalle sue competenze in un determinato caso avviando procedimenti ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 6.
90. In virtù dell'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento 1/2003, che consente ai giudici nazionali di chiedere alla Commissione informazioni in suo possesso o un parere su questioni relative all'applicazione delle norme di concorrenza dell'UE, la

¹²² Caso C-198/01, *Consorzio Industrie Fiammiferi (CIF) e Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato* [2003] ECR I-8055.

¹²³ Il programma modello della Rete europea della concorrenza è disponibile all'indirizzo http://ec.europa.eu/comm/competition/ecnr/index_en.html unitamente ad un elenco delle domande più frequenti (MEMO/06/356).

¹²⁴ Per il 45% circa hanno riguardato l'applicazione dell'articolo 81, per il 31,5% l'applicazione dell'articolo 82 e per il 23,5% l'applicazione di entrambi gli articoli 81 e 82 del trattato CE.

Commissione ha espresso **tre pareri**, due dei quali in risposta a richieste provenienti da tribunali svedesi e uno per un tribunale spagnolo.

91. L'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento 1/2003 dispone che gli Stati membri dell'UE inoltrino alla Commissione una copia di tutte le sentenze scritte emesse dalle giurisdizioni nazionali sull'applicazione degli articoli 81 o 82 del trattato CE. La Commissione ha ricevuto copia di circa 50 sentenze pronunciate nel 2007, che sono state pubblicate sul sito web della DG Concorrenza¹²⁵.
92. L'articolo 15, paragrafo 3, del regolamento 1/2003 prevede che, ove lo richieda la coerente applicazione degli articoli 81 o 82 del trattato CE, la Commissione può presentare di sua iniziativa osservazioni scritte alle giurisdizioni degli Stati membri, e può anche fare osservazioni orali con l'autorizzazione della giurisdizione competente. Ai sensi di tale articolo, la Commissione ha deciso d'intervenire quale *amicus curiae* in un caso in Olanda relativo alla deducibilità fiscale delle ammende imposte dalla Commissione.
93. **La formazione e l'aggiornamento continuo di giudici nazionali** sul diritto di concorrenza dell'UE è molto importante per garantire un'applicazione efficace e coerente di queste norme. Dal 2002 alla fine del 2007, la Commissione ha cofinanziato 35 progetti per la formazione di circa 3 500 giudici. Una nuova base giuridica è stata adottata in data 25 settembre¹²⁶. Seguendo il relativo programma di lavoro annuale, alla fine del 2007 è stato pubblicato un invito a presentare proposte per la formazione di giudici in materia di diritto di concorrenza dell'UE¹²⁷.

4. ATTIVITÀ INTERNAZIONALI

94. Nel quadro dell'**allargamento**, i paesi candidati devono ottemperare, quale condizione per aderire all'Unione europea, ad una serie di requisiti nel campo della concorrenza, tra i quali l'adozione di una legislazione nazionale compatibile con l'acquis dell'UE. I paesi candidati devono inoltre sviluppare le necessarie capacità amministrative e dimostrare un'adeguata applicazione delle norme. La DG Concorrenza presta assistenza tecnica e sostegno allo scopo di appoggiare i paesi candidati nell'adempimento di detti requisiti e svolge un'azione costante di controllo in merito al loro grado di preparazione all'adesione.
95. Nel corso del 2007 la cooperazione ha riguardato in modo particolare i paesi candidati Croazia e Turchia, che sono tenuti ad ottemperare ai "parametri di apertura" prima che possano avere inizio i negoziati di adesione sul capitolo della concorrenza. La DG Concorrenza ha fornito assistenza ai paesi dei Balcani occidentali con l'intento di migliorare l'allineamento delle loro norme di concorrenza con il diritto dell'UE.

¹²⁵ <http://ec.europa.eu/comm/competition/elojade/antitrust/nationalcourts/>

¹²⁶ Decisione n. 1149/2007/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 settembre 2007, che istituisce il programma specifico Giustizia civile per il periodo 2007-2013 (GU L 257 del 3.10.2007, pag. 16).

¹²⁷ Il budget previsto nel 2007 per queste sovvenzioni di azioni è di EUR 800 000.

96. La Commissione **coopera bilateralmente con numerose autorità competenti in materia di concorrenza**, e in particolare con le autorità dei più importanti partner commerciali della Comunità. L'Unione europea ha concluso specifici accordi di cooperazione in merito alla concorrenza con Stati Uniti, Canada e Giappone.
97. Nel corso dell'anno, la DG Concorrenza e la **Fair Trade Commission della Repubblica di Corea (KFTC)** si sono riunite in numerose occasioni per negoziare un accordo di cooperazione bilaterale nel campo della concorrenza.
98. La DG Concorrenza ha inoltre avuto parte attiva nei negoziati per la conclusione degli **accordi di libero scambio** in corso con India e Corea del Sud, e nel quadro della parte commerciale degli **accordi di associazione** con i paesi del Gruppo andino, allo scopo di prevenire pratiche anticoncorrenziali (compresi gli aiuti di Stato) che compromettano le attività commerciali e gli altri benefici economici ricercati per il tramite di tali accordi.
99. La DG Concorrenza ha continuato a svolgere un ruolo di primo piano nell'ambito della Rete internazionale della concorrenza.

5. COOPERAZIONE INTERISTITUZIONALE

100. La Commissione ha continuato la sua cooperazione con le altre istituzioni comunitarie in conformità al relativo accordo o ai relativi protocolli sottoscritti dalle rispettive istituzioni¹²⁸.
101. Come ogni anno, il **Parlamento europeo** ha pubblicato di sua iniziativa una relazione in merito alla relazione annuale della Commissione sulla politica di concorrenza dell'anno precedente, dopo uno scambio di punti di vista sulle questioni sollevate nella relazione annuale.
102. La Commissione ha partecipato anche ai dibattiti svoltisi nel Parlamento europeo sulle iniziative della politica di concorrenza, quali, ad esempio, la riforma degli aiuti di Stato (in particolare riguardo agli orientamenti per l'ambiente e al progetto di un regolamento generale di esenzione per categoria) e l'indagine nel settore dei servizi finanziari. Il Commissario e/o il Direttore generale responsabili della concorrenza hanno regolarmente scambi di punti di vista con le commissioni parlamentari responsabili, per discutere su questioni di politica di concorrenza.
103. La Commissione opera in stretta collaborazione anche con il Consiglio, informandolo di importanti iniziative politiche nel campo della concorrenza, quali la riforma degli aiuti di Stato e le indagini settoriali nel campo dell'energia e dei servizi finanziari, partecipando ai gruppi di lavoro del Consiglio che trattano questioni di politica di concorrenza e mantenendo strette relazioni con le rispettive presidenze.

¹²⁸ Accordo quadro del 26 maggio 2005 sulle relazioni tra il Parlamento europeo e la Commissione; protocollo di cooperazione del 7 novembre 2005 tra la Commissione europea il Comitato economico e sociale europeo; protocollo sugli accordi di cooperazione tra la Commissione europea e il Comitato delle regioni del 17 novembre 2005.

104. La Commissione informa altresì il Comitato economico e sociale europeo e il Comitato delle regioni delle più importanti iniziative politiche e partecipa ai dibattiti che si svolgono in seno ai due comitati, ad esempio in relazione all'adozione della relazione annuale del Comitato economico e sociale europeo sulla relazione annuale della Commissione sulla politica di concorrenza.